

N. R.G. 2016/9518



**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**

FR CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **9518/2016** promosso da:

.....  
(C.F.....) e ----- (C.F.....),  
con il patrocinio dell'avv. ROMA MICHELE e dell'avv. MATTEO BORGINI  
elettivamente domiciliati in P.zza Cavour,17 00193 Roma ITALIA

..... (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ....  
elettivamente domiciliato in VIA ----- MONZA

resistente

Il ricorso è fondato e come tale va accolto sussistendo sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* in ordine alla domanda proposta.

Invero, quanto al *fumus*, le ricorrenti hanno allegato in fatto che il .....aveva creato moduli contrattuali contraffatti apparentemente corrispondenti a quelli di ....., ma modificati abusivamente ; che aveva consegnato ai clienti documenti assicurativi non veritieri ( in quanto a fronte di essi non si verificava alcuna copertura di rischio della .....); che aveva incassato in proprio i relativi premi.

Il resistente non ha contestato , se non in maniera del tutto generica , i fatti rappresentati dalle ricorrenti, di tal che gli stessi possono essere utilizzati ex art. 115 c.p.c. al fine dell'accertamento della sussistenza del diritto delle ricorrenti , tanto più che nella presente fase tale accertamento ha carattere sommario.

In ogni caso si osserva che le ricorrenti hanno anche provato in gran parte i fatti predetti, producendo , già con il deposito del ricorso, le lettere inviate alla ..... dai singoli soggetti truffati (doc. 9) e , successivamente, ulteriori documenti, tra cui false polizze, quietanze, attestazioni di pagamenti al.....

Va precisato poi che le indagini delle compagnie sono in corso e che a loro dire la cerchia delle "vittime" dell'attività di cui sopra è emersa in maniera ben più ampia. Tuttavia si ritiene che in questa sede non possa tenersi conto di fatti diversi da quelli allegati in prima battuta dalle ricorrenti.

Tanto premesso in fatto si osserva che queste ultime hanno preannunciato di voler esercitare contro il ....., nella fase di merito, azione di risarcimento del danno sia contrattuale che extracontrattuale, nonché azione di rivalsa nel



momento in cui i singoli soggetti truffati agiranno a loro volta contro la ..... ex art. 2049 c.c.. intenzione che è già stata avanzata da buona parte di essi.

Non vi è dubbio, quindi, che il diritto di rivalsa della ..... non è ipotetico e astratto, considerate le lettere di mesa in mora dalla stessa prodotte ed essendo stata comunque dimostrata la sussistenza, almeno in via sommaria, degli elementi che possono legittimare l'esercizio di una azione contrattuale per risarcimento del danno e di una azione extracontrattuale – quantomeno per danno all' immagine - da parte delle Compagnie.

In ordine al *periculum in mora* si osserva che lo stesso va desunto da precisi, concreti fattori sia oggettivi - concernenti la capacità patrimoniale del debitore - che soggettivi - rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.

Orbene, sotto il primo profilo appare rilevante la notevole sproporzione tra quello che è il patrimonio del debitore ( pacificamente non cospicuo) e l'entità del credito, che è superiore a 1.400.000,00 euro, anche volendo limitare tale considerazione agli importi che sarebbero stati versati dai soggetti truffati ( e che si desumono dalle lettere dei medesimi e dalla documentazione in atti) e che sarebbero oggetto della azione di rivalsa e senza considerare, quindi, la preannunciata domanda di risarcimento del danno.

Sotto il profilo soggettivo è appena il caso di rilevare che i comportamenti posti in essere dal ..... nel corso degli ultimi anni appaiono particolarmente allarmanti e addirittura concretano ipotesi di reato ( in proposito si osserva che sono state prodotte le denunce - querele presentate da 5 dei soggetti truffati) , il che lascia presumere che lo stesso farà di tutto per evitare che le ricorrenti possano soddisfarsi sul suo patrimonio qualora la misura richiesta non sia concessa. Tra l'altro è appena il caso di rilevare che non è dato di sapere quale sia stata la destinazione delle ingenti somme incamerate dal ..... grazie alla attività illecita e che lo stesso non ha reso chiarimenti in proposito nonostante l'esplicita richiesta del GU.

Posto quanto sopra va concesso il richiesto sequestro conservativo. In ordine all'entità della somma cui fare riferimento, in assenza di contestazioni da parte del resistente, che si è limitato a provare di avere versato la somma di euro 10.000,00 a ....., la stessa viene determinata in euro 1.450.000,00.

Le spese di giudizio verranno liquidate al definitivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale , decidendo sul ricorso di cui in epigrafe :



- concede sequestro conservativo su tutti i beni mobili e immobili e sui crediti di spettanza di .....fino alla concorrenza della somma di euro 1.450.000,00;
- spese al definitivo.

Monza, 4 ottobre 2016

Il Giudice  
dott. Claudia Lojacono

